

**ACCORDO QUADRO REGIONALE
PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DEI SETTORI TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI
DELLA TOSCANA**

Il giorno 22 del mese di gennaio 2025, nella sede di Confcommercio Toscana, Piazza Pietro Annignoni 9/D, si sono incontrati:

- Confcommercio Toscana, rappresentata dal presidente Aldo Mario Cursano assistito dal direttore generale Franco Marinoni;
- Filcams-Cgil Regionale Toscana, rappresentata dal Segretario Regionale Stefano Nicoli e da Mariano Di Gioia in rappresentanza del Coordinamento Bilateralità Filcams Regionale;
- Fisascat-Cisl Regionale Toscana, rappresentata dal Segretario Generale Alessandro Gualtieri;
- Uiltucs Toscana, rappresentata dal Segretario Generale Marco Conficconi.

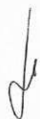
Livelli regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi e parti costituenti di E.Bi.T.Tosc.

Le parti hanno condiviso l'esigenza di sottoscrivere la presente scrittura quale nuovo ed aggiornato accordo regionale perseguendo il comune obiettivo di rafforzare l'esperienza già avviata nel 2018 in materia di Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro e di razionalizzare e stabilizzare il sistema di adesione delle imprese del Terziario, Distribuzione e Servizi della Toscana a partire dagli Organismi Paritetici Territoriali già istituiti dalle medesime parti e di semplificare il sistema di finanziamento degli organismi e dei servizi da essi erogati.

Ciò convenuto le parti ribadiscono le seguenti premesse:

- ✓ Le Parti ritengono la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro una priorità assoluta della loro iniziativa, sulla quale, attraverso il presente accordo quadro regionale, proseguire con un maggiore impegno comune che, superando l'accordo quadro precedentemente applicato in materia (Accordo Quadro Regionale del 26 settembre 2018), recepisca l'evoluzione normativa con l'obiettivo di migliorare e rafforzare l'azione congiunta.
- ✓ Il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, intende sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra datori di lavoro e lavoratori e i loro rappresentanti con strumenti adeguati, condividendone l'ampia diffusione.
- ✓ A questo fine le Parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 attraverso il potenziamento, la valorizzazione e la diffusione dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriali e l'ulteriore rafforzamento degli Organismi Paritetici Territoriali per la sicurezza in tutto il territorio regionale, come strumenti di riferimento e supporto in materia in seno alle Articolazioni Territoriali di E.Bi.T.Tosc.
- ✓ Le Parti, al fine di non disperdere gli impegni e gli obiettivi sino a qui raggiunti e tenuto conto della sempre più fondamentale importanza del tema, ritengono assolutamente necessario e non più rinviabile, confermando quanto già prodotto e fatto, verificare ed affrontare la materia anche in ambito regionale. Al fine di raggiungere tale scopo e con il chiaro intento

SN



di imprimere omogeneità e funzionalità ai servizi da svolgere, i firmatari istituiscono il Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza.

- ✓ con il presente accordo si dà attuazione a quanto contenuto nell'accordo interconfederale del 1996.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si stipula e conviene quanto segue:

1. Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

2. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)

- 2.1** L'RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell'impresa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il suo ruolo è disciplinato dall'art. 47 e 48 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il suo compito è quello di realizzare una effettiva prevenzione dei rischi, ai sensi del sopracitato decreto legislativo e delle contrattazioni collettive di riferimento.
- 2.2** Le Parti ritengono che l'RLST sia la forma di rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più adeguata alle realtà imprenditoriali che occupano sino a 15 dipendenti nel comparto del Terziario e sono pertanto impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata ed efficace.
- 2.3** Gli RLST devono essere in possesso di adeguate conoscenze e/o una comprovata esperienza sul tema della sicurezza nel settore del commercio, terziario distribuzione e servizi.
- 2.4** Così come disposto dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la carica di RLST è incompatibile con l'esercizio di funzioni sindacali operative.
- 2.5** Gli RLST sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori costituenti E.Bi.T.Tosc. e comunicati al Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza che provvederà a trasmetterli ai singoli OPT istituiti presso le Articolazioni Territoriali di E.Bi.T.Tosc. previa verifica che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti necessari.
- 2.6** Gli RLST sono tenuti, nello svolgimento della loro attività, ad operare nello spirito di una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito dei compiti loro attribuiti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 50 ed in conformità con gli Accordi Interconfederali.
- 2.7** Il numero degli RLST che opereranno in ogni Articolazione Territoriale di E.Bi.T.Tosc. è stabilito nella misura di 3 (uno per ciascuna Organizzazione Sindacale) per le Articolazioni Territoriali di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, e di 6 (due per ciascuna Organizzazione Sindacale) per l'Articolazione Territoriale di Firenze.
- 2.8** Gli RLST hanno sede presso l'OPT dell'Articolazione Territoriale di riferimento, presso la quale sono consultabili e conservati tutti i documenti, ma svolgono la loro operatività presso gli uffici delle rispettive OO.SS. da cui sono stati designati.

SN



- 2.9** Gli RLST dureranno in carica tre anni e saranno nuovamente designabili, fatta salva la possibilità dell'Organizzazione Sindacale che lo ha designato di inviare revoca in qualsiasi momento.
- 2.10** L'RLST accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni. Nell'espletamento di tale attribuzione è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative dell'azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale.
- 2.11** L'RLST dovrà segnalare al datore di lavoro e all'OPT di riferimento le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro con un preavviso di almeno 7 giorni, previo accordo tra le parti interessate sul giorno e l'ora, l'Articolazione Territoriale di riferimento provvederà ad avvertire l'azienda e l'esponente della Confcommercio del territorio dal quale l'RLST di norma deve essere accompagnato nelle visite presso le aziende.
- 2.12** In tutti i casi in cui la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dell'RLST, gli adempimenti in capo al datore di lavoro in tema di consultazione, al fine di garantirne la sua effettività, sono assolti nella sede dell'OPT presso le Articolazione Territoriale di E.Bi.T.Tosc..
Il datore di lavoro dovrà chiedere all'OPT la convocazione dell'RLST.
- 2.13** Il datore di lavoro, anche per il tramite di un esponente della Confcommercio del territorio, consulta l'RLST che ha facoltà di formulare proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione, dell'avvenuta consultazione viene redatto un verbale che controfirmato dall'RLST è conservato presso la sede dell'OPT dell'Articolazione Territoriale di E.Bi.T.Tosc..
- 2.14** Le aziende interessate alla adesione al sistema degli RLST dovranno trasmettere l'allegata scheda di adesione 1 compilata in ogni sua parte.

3. Formazione RLST

- 3.1** Le Parti condividono l'importanza fondamentale che riveste la formazione, anche aggiuntiva e quella obbligatoria prevista per Legge, dei lavoratori, delle figure specificatamente previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dei datori di lavoro in funzione della previsione e della prevenzione del rischio.
- 3.2** Il Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza dovrà pianificare ed organizzare e/o indicare le iniziative formative necessarie alle quali dovranno obbligatoriamente partecipare gli RLST.
- 3.3** Le OO.SS firmatarie provvederanno, in relazione alle agibilità previste, ad indicare al Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza e agli OPT, i nominativi dei partecipanti ai corsi di formazione previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
- 3.4** Gli OPT segnaleranno al Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza, le necessità di pianificare e sviluppare, le iniziative ed i corsi necessari, compresi quelli per la formazione iniziale e i relativi aggiornamenti degli RLST, fornendo ad E.Bi.T.Tosc. precise indicazioni affinché predisponga la realizzazione di quanto stabilito.

SN



3.5 Gli RLST, così come previsto dalla normativa vigente, riceveranno a cura del CPRSS, la formazione e gli aggiornamenti previsti obbligatoriamente. Gli aggiornamenti di 8 ore annui, riguarderanno i rischi specifici del settore commercio, terziario, distribuzione e servizi. La formazione avverrà ogni anno, entro e non oltre il 15 dicembre.

4. Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza

4.1 Con l'obiettivo di perseguire ogni modalità utile a supportare la piena attuazione delle norme e dare maggiore funzionalità e omogeneità nella gestione della materia, i firmatari del presente Accordo decidono di costituire il Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza che avrà funzioni di indirizzo, promozione, coordinamento, verifica, controllo e monitoraggio degli OPT. Il Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza sarà composto in modo paritetico da 6 componenti: 3 indicati da Confcommercio Toscana e 3 indicati pariteticamente dalle Segreterie Regionali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs Toscana.

4.2 Al Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza sono attribuiti i seguenti compiti:

- essere istanza, in accordo con gli OPT, di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti;
- sentiti gli OPT, orientare, promuovere e coordinare le attività di formazione, anche attraverso l'impiego di fondi interprofessionali ovvero delle risorse appositamente dedicate da E.Bi.T.Tosc.;
- verificare, di concerto con gli OPT, che gli aspiranti RLST siano in possesso dei requisiti necessari;
- monitorare e verificare l'attività degli RLST anche attraverso la ricezione del programma e la relazione annuale da essi predisposta per il tramite dell'OPT delle Articolazioni Territoriali di E.Bi.T.Tosc.;
- divulgare, almeno annualmente, le informazioni relative alle attività svolte dagli OPT e dagli RLST, a livello regionale e territoriale;
- Promuovere, attraverso la collaborazione con Istituzioni Regionali ed Enti Regionali preposti, l'individuazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

4.3 Il Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza assume interpretazioni univoche che, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiscono pareri ufficiali che gli OPT, dovranno impegnarsi a rispettare. I pareri così individuati sono inviati dal Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza all'OPN ed inoltre possono essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni territoriali competenti ai fini della vigilanza e del controllo, quali la Asl, Itl, Magistratura, Regione, ecc..

4.4 Il Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza assume le proprie decisioni all'unanimità. La decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le quattro parti costituenti il Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza con almeno un rappresentante per ciascuna di esse.

SN



4.5 Il Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza si riunisce, di norma, con cadenza trimestrale e/o comunque entro 15 giorni da esplicita e motivata richiesta scritta di una delle parti firmatarie il presente accordo.

4.6 Le convocazioni del Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza dovranno contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno da trattare.

4.7 Alle riunioni del Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza oltre ai componenti designati dalle organizzazioni firmatarie il presente accordo, potranno partecipare, in considerazione di particolari specificità delle tematiche poste all'ordine del giorno, esperti della materia. La segreteria della Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza, ne darà preventiva informazione a tutti i componenti al fine di consentire un eventuale discussione.

5. Organismo Paritetico Territoriale

5.1 In attuazione del Dlg. 81/08 (artt. 2,37,51 e 52), nonché di quanto previsto dall'Accordo Nazionale del 18/11/1996, viene istituito, dalle Parti sottoscriventi il presente Accordo, presso ogni Articolazione Territoriale di E.Bi.T.Tosc., l'Organismo Paritetico Territoriale (OPT), nel comune intento di realizzare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate all'attuazione di una politica di promozione, formazione, prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5.2 Ogni OPT sarà composto in modo paritetico da 6 rappresentanti: 3 indicati da Confcommercio Toscana e 3 indicati pariteticamente dalle Segreterie Regionali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs Toscana, su indicazione del territorio.

5.3 Agli OPT sono attribuiti i seguenti compiti:

- essere, di supporto al Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza, in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti;
- promuovere e pianificare sul territorio di competenza le attività di formazione degli RLST, pianificate dal Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza, anche attraverso l'impiego di fondi interprofessionali ovvero delle risorse appositamente dedicate da E.Bi.T.Tosc.;
- ricevere dal Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza, la designazione degli RLST per darne comunicazione alle imprese del territorio di competenza che a loro volta ne informeranno i lavoratori e le lavoratrici;
- comunicare agli istituti competenti i nominativi degli RLST in riferimento anche alle aziende presso le quali svolgono la loro funzione;
- vigilare e coordinate sull'operato dei singoli RLST, al fine di realizzare relazioni sindacali finalizzate all'attuazione di una politica concertata di prevenzione e protezione;
- monitorare l'attività degli RLST e ricevere il programma di interventi e la relazione annuale da essi proposta, da inviare al Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza;

SN

- promuovere, attraverso la collaborazione con Istituzioni territoriali ed Enti locali, la realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

5.4 Gli OPT programmano annualmente, con il coinvolgimento degli RLST, l'attività ordinaria con riferimento a:

- monitoraggio ed elaborazione dei dati (imprese presenti sul territorio, andamento infortuni, presenza RLS aziendali, ecc.);
- accesso alle imprese per le finalità di cui all'Art. 5 DLgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- relazione con gli Enti preposti nel territorio (VdF, ASL, Inail, Inps, Itl);
- inviare al Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza, indicazioni e proposte per iniziative formative, interventi e/o azioni propedeutiche al miglioramento della tutela, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

5.5 L'OPT invierà, ogni qual volta richiesto, la programmazione delle proprie attività al Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza al fine di consentire un monitoraggio regionale dell'attività complessiva.

5.6 La documentazione raccolta e/o predisposta dagli RLST dovrà essere conservata e a disposizione degli OPT, presso le Articolazioni Territoriali di E.Bi.Tosc. di riferimento.

5.7 Gli OPT delle Articolazioni Territoriali di E.Bi.T.Tosc. svolgeranno le seguenti funzioni organizzative:

- recepire le designazioni degli RLST indicati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali Regionali dei Lavoratori costituenti E.Bi.T.Tosc. e comunicarli alle imprese e agli istituti competenti in materia di sicurezza (Inail);
- fornire l'elenco delle imprese, anche utilizzando la banca dati di E.Bi.T.Tosc., che aderiscono e rientrano nell'ambito di competenza territoriale degli RLST;
- curare l'archivio della documentazione;
- fornire ogni informazione utile alle imprese con riferimento agli RLST designati ed alle loro competenze, ai programmi di formazione predisposti in materia di salute e sicurezza.

5.8 L'OPT, nell'ambito delle specifiche competenze territoriali, assume le proprie decisioni all'unanimità. La decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le quattro parti costituenti il Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza con almeno un rappresentante per ciascuna di esse.

5.9 L'OPT si riunisce, di norma, con cadenza bimestrale e comunque ogni volta sia necessario il suo intervento deliberativo connesso all'adempimento dei compiti ad esso attribuiti dalle norme e/o comunque entro 15 giorni da esplicita e motivata richiesta scritta di una delle parti firmatarie il presente accordo.

5.10 La convocazione dell'OPT è effettuata con avviso scritto a mezzo posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data individuata per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto.

SN

5.11 Le convocazioni dovranno contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno da trattare.

5.12 Alle riunioni dell'OPT, oltre ai componenti designati dalle organizzazioni firmatarie il presente accordo, potranno partecipare, in considerazione di particolari specificità delle tematiche poste all'ordine del giorno, esperti della materia. A tal fine ne verrà data preventiva informazione a tutti i componenti.

5.13 Le agibilità e le risorse per lo svolgimento dell'attività dell'OPT e degli RLST sono a carico del Fondo Salute e Sicurezza Regionale istituito nell'ambito del rendiconto economico di E.Bi.T.Tosc..

5.14 All'OPT aderiscono automaticamente tutte le imprese iscritte ad E.Bi.T.Tosc. - Ente Bilaterale del Terziario Toscano – (con codice di versamento contributivo F24 EBCM).

6. Fondo Salute e Sicurezza Regionale

6.1 Allo scopo di disporre delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività del Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza, degli OPT e degli RLST, è istituito il Fondo Salute e Sicurezza Regionale finanziato mediante un contributo a carico delle imprese aderenti al sistema bilaterale e degli OPT.

6.2 Le parti, concordano che, per finanziare l'attività degli OPT, dei rappresentanti dei lavoratori territoriali (RLST) e del Comitato Paritetico Regionale Salute e Sicurezza (CPRSS), vengono individuate tutte le imprese aderenti ad E.Bi.T.Tosc. - Ente Bilaterale Terziario Toscano, la quale comporta automatica adesione all'OPT territorialmente competente. Le aziende che applicano il CCNL del Commercio Terziario e Servizi del 22 marzo 2024, sono tenute a versare, un contributo mensile pari allo 0,05% della retribuzione mensile lorda (da intendersi paga base e contingenza) da calcolarsi sulle 14 mensilità. Detto contributo, sarà versato con le stesse modalità previste per l'adesione a E.Bi.T.Tosc. attraverso il modello F24 in aggiunta alla quota contributiva E.Bi.T.Tosc. - Ente Bilaterale Terziario Toscano - prevista dal CCNL sopra individuato. Le risorse affluite, verranno iscritte al fondo Salute e Sicurezza, in modo distinto dal rendiconto economico di E.Bi.T.Tosc. e saranno assegnate dal Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza ad ogni OPT in rapporto proporzionale sulla base della contribuzione versata dalle imprese in ogni singolo territorio. Le risorse così suddivise saranno destinate agli OPT in proporzione al gettito di ciascun territorio secondo le seguenti percentuali: 20% per l'attività di funzionamento dell'OPT e per l'80% per l'attività dei RLST secondo il criterio di pariteticità. Il versamento compensa e mutualizza altresì le ore di formazione, i permessi retribuiti e le spese operative e logistiche dei RLST.

6.3 Le parti concordano sulla necessità di implementare la banca dati E.Bi.T.Tosc. esistente ed i processi di verifica della regolarità contributiva, pertanto, si impegnano a sviluppare un progetto di implementazione della dotazione informatica degli enti bilaterali e di promuovere azioni congiunte sull'argomento con il sistema bilaterale nazionale.

6.4 Le parti, infine, convengono sulla necessità di effettuare un attento monitoraggio sulla effettiva applicazione del presente contributo aggiuntivo al fine di evitare di incidere sugli altri capitoli di spesa previsti dal regolamento degli enti bilaterali causando un

SN

decremento delle risorse destinate ai servizi già offerti, in particolare per le prime due annualità successive alla firma del presente accordo.

7. Informazione e promozione

Al fine di garantire la massima e puntuale informazione a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le parti convengono di intraprendere ogni iniziativa utile, sia con campagna social che con il tradizionale metodo cartaceo, stampando e distribuendo materiale informativo a cura dell'ente, è riconosciuto il diritto alle OO.SS. firmatarie la presente intesa l'organizzazione e la realizzazione di seminari, incontri informativi ed assemblee territoriali e/o aziendali. La convocazione delle indicate attività sarà comunicata ad EBITTOSC ed alla rappresentanza territoriale di Confcommercio almeno 15 giorni prima della effettuazione.

8. Decorrenza Accordo

Il presente accordo sarà sottoposto a ratifica delle rappresentanze nazionali delle organizzazioni firmatarie (Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs) e all'Ente Bilaterale Nazionale Terziario EBINTER ed avrà decorrenza con le retribuzioni della mensilità di febbraio 2025.

Letto, confermato e sottoscritto.

Confcommercio Toscana

Ado Mario Cursano

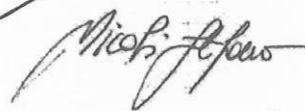
Franco Marinoni



Filcams-Cgil Toscana

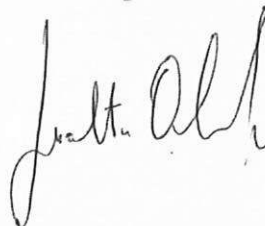
Stefano Nicoli

Mariano Di Gioia



Fisascat-Cisl Toscana

Alessandro Gualtieri



Uiltucs Toscana

Marco Conficconi

